



COMUNE di CAVALLERLEONE

Provincia di CUNEO

SPORTELLINO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO DEL PROCEDIMENTO UNICO

PROVVEDIMENTO N° AIA_03

D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. – L.R. 48/93 – L.R. 13/90 e ss.mm.ii.

IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLINO UNICO

Premesso che:

- con provvedimento n. 58 del 25/01/2013 del Settore Tutela del Territorio della Provincia di Cuneo, è stata rilasciata alla Ditta Soc. Agr. S. RITA s.s., con sede legale in Savigliano, Via Togliatti, 16 – P.IVA 03257680045 – l'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dell'impianto sito in **Cavallerleone, Via Angiaie, 2** - Attività IPPC: **6.6. a) - "Impianto per l'allevamento intensivo di pollame"**, valida sino al **31/12/2022**;

- in data 16/11/2015 è stata presentata istanza di variazione di Gestore dell'impianto sito in Cavallerleone, Via Angiaie, 2 e, con provvedimento n. 1 del 11/12/2015 del SUAP del Comune di Cavallerleone, in cui è recepito il provvedimento prot. n. 115796 del 10/12/2015 della Provincia di Cuneo, lo stesso è stato autorizzato in capo alla ditta GODANO Marco, con sede legale in Murello, Via D.E. Calandra, 53 – P.IVA 03064140043;

- in data 22/12/2017, lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Cavallerleone ha inoltrato l'istanza e la relativa documentazione tecnica della Ditta **GODANO Marco**, con sede legale in Murello, Via D.E. Calandra, 53 – P.IVA 03064140043 – finalizzata ad ottenere, ai sensi dell'art. 29-*quater* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), per lo svolgimento dell'attività IPPC: **6.6. a) - Allevamento intensivo di pollame con più di 40.000 posti pollame**, presso l'installazione sita in **Cavallerleone, Via Angiaie, 2**;

visti:

- la legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" che, all'art. 36, comma 2, stabilisce "*In campo ambientale ed energetico, le Province provvedono al rilascio coordinato in un unico provvedimento dell'approvazione di progetti o delle autorizzazioni, nulla osta, concessioni o di altri atti di analogo natura, per tutte le attività produttive e terziarie, nonché al relativo controllo integrato*";

- la D.G.R. n. 29-1864 del 28 dicembre 2000 recante l'individuazione della data di decorrenza delle funzioni trasferite in attuazione della L.R. 44/2000;

- il D.M. 31 gennaio 2005 "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per le attività elencate nell'allegato I del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 372" e, in particolare, l'Allegato I "Linee guida generali" e l'Allegato II "Linee guida in materia di sistemi di monitoraggio";

- il D.P.G.R. 20/02/2006, n. 1/R: Regolamento regionale recante “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge Regionale 29 dicembre 2000, n. 61)”, successivamente modificato dal Regolamento regionale 2 agosto 2006, n. 7/R;
- il Decreto 7 aprile 2006 del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, recante: “Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152”, sostituito dal Decreto 25 febbraio 2016 del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, recante: “Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato”, pubblicato sul S.O. n. 9 alla G.U. del 18/04/2016;
- il Decreto 29 gennaio 2007 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, recante “Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, in materia di allevamenti, macelli e trattamento di carcasse, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59”;
- il D.P.G.R. 29 ottobre 2007, n. 10/R: Regolamento regionale recante “Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Legge Regionale 29 dicembre 2000, n. 61)” e s.m.i.;
- la Direttiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento;
- il Decreto Ministeriale 24 aprile 2008 “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 recante attuazione integrale della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento” (Decreto Tariffe) previsto dall'art. 18, comma 2, del D.Lgs. 59/05 per definire appunto i costi, a carico del Gestore, per l'istruttoria delle domande di autorizzazione integrata ambientale, di modifica sostanziale e non sostanziale e per i successivi controlli ed in particolare l'art. 9 il quale dispone che, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio, le Regioni possano adeguare e integrare le tariffe di cui allo stesso decreto, da applicare per la conduzione delle istruttorie di loro competenza e dei relativi controlli di cui all'art. 7, comma 6 del D.Lgs. 59/2005;
- la D.G.R. n. 85-10404 del 22 dicembre 2008, pubblicata sul B.U.R.P. n. 53 del 31 dicembre 2008, con cui la Regione Piemonte ha operato un adeguamento delle tariffe per l'istruttoria delle domande di autorizzazione integrata ambientale, di modifica sostanziale e non sostanziale e per i controlli di parte pubblica, con riduzione delle stesse in funzione dei costi reali del personale direttamente coinvolto, nonché l'applicazione di parametri legati alla dimensione aziendale;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- la direttiva n. 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);
- il D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46 “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)”, pubblicato sul S.O. G.U. n. 72 del 27/03/2014 ed entrato in vigore l'11/04/2014;
- la vigente normativa in materia di inquinamento atmosferico, idrico, acustico, gestione rifiuti, protezione del suolo e delle acque sotterranee;
- il D.P.R. 07/09/2010, n. 160 di semplificazione e riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, già istituito con D.P.R. 20/10/1998, n. 447;
- la L.R. 29/10/2015, N. 23 “Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della L. 7/04/2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni)”;

DATO ATTO CHE

a norma dell'art. 29-*quater*, comma 11, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni ambientali riportate nell'elenco dell'Allegato IX alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., secondo le modalità e gli effetti previsti dalle relative norme ambientali;

- il presente atto, nonché l'AIA, non sostituiscono gli adempimenti dovuti nè costituiscono avallo tecnico di alcun tipo in materia di benessere animale; pertanto **il Gestore deve, in ogni caso, rispettare le norme in materia di benessere animale, la cui disciplina e controllo è demandata alle Autorità poste;**

- **in caso di modifiche** degli impianti o della variazione della titolarità dell'impianto, il Gestore deve darne comunicazione all'Autorità competente, per il tramite del SUAP competente per territorio, **almeno 60 giorni prima**, salvo l'obbligo di ottemperare a quanto verrà richiesto in merito, ai sensi dell'art. 29-*nonies* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

- **il Gestore è tenuto a rispettare quanto stabilito dal D.P.G.R. 29 ottobre 2007, n. 10/R e s.m.i. e dalle relative disposizioni attuative**, con particolare riferimento a:

- obblighi di **comunicazione** delle operazioni di utilizzazione agronomica e di presentazione del Piano di Utilizzazione Agronomica (**PUA**), nonché di aggiornamento delle informazioni relative all'utilizzazione agronomica e di variazione dei terreni destinati all'applicazione degli effluenti zootecnici, secondo le modalità e le tempistiche stabilite dal menzionato Regolamento regionale;
- **divieti** di utilizzazione degli effluenti zootecnici;
- **dosi di applicazione** al terreno degli effluenti zootecnici;
- obblighi di **documentazione del trasporto**;
- **limitazioni e norme tecniche** inerenti le diverse fasi di gestione degli effluenti zootecnici, dalla produzione fino all'applicazione al terreno;

- in materia di rifiuti, il Gestore deve, tra l'altro:

- ottemperare al disposto dell'art. 193 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., relativo al formulario di identificazione, nonché provvedere alla tenuta di apposito registro di carico e scarico ex art. 190 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.,
- comunicare annualmente all'Autorità competente le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti prodotti e smaltiti, ai sensi dell'art. 189 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

- il Gestore deve predisporre la valutazione d'impatto acustico nei casi previsti dall'art. 10 della Legge Regionale 20 ottobre 2000, n. 52 e della DGR n. 9-11616 del 2 febbraio 2004;

- il Gestore deve trasmettere all'autorità competente, al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. di Cuneo ed al Sindaco del Comune sede dell'impianto i dati relativi ai controlli delle emissioni, secondo modalità e frequenze stabilite nel piano di monitoraggio e controllo di cui all'Allegato tecnico n. 2 del presente atto, ai sensi dell'art. 29-*decies* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

- ai sensi dell'art. 29-*decies* del D.Lgs. 152/06, le attività di vigilanza e controllo del rispetto dei limiti di emissione e delle altre prescrizioni autorizzative sono svolte da A.R.P.A. Piemonte;

- il Gestore dell'impianto è tenuto a versare l'importo stabilito per le spese relative ai controlli di parte pubblica, ai sensi del D.M. 24/04/2008, secondo le indicazioni ed i tempi che verranno comunicati da A.R.P.A. Piemonte;

- in attuazione del comma 3 dell'art. 29-*octies* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il riesame con valenza, anche nei termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione è disposto sull'installazione nel suo complesso **quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame** effettuato sull'intera installazione. A tal fine il Gestore dovrà seguire le indicazioni fornite dall'autorità competente in relazione alla documentazione da produrre nei termini stabiliti;

- l'Autorità competente si riserva il riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, quando ricorrano le condizioni di cui al comma 4 dell'art. 29-*octies* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

- l'Autorità competente si riserva, ove lo ritenga necessario, di aggiornare l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni ai sensi dell'art. 29-*nonies*, comma 1, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

- copia del provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale e dei risultati dei controlli delle emissioni, richiesti dalle condizioni del presente atto, saranno messi a disposizione del pubblico per la consultazione, presso l'Ufficio Deposito Atti – I.P.P.C. istituito presso il Settore Tutela del Territorio della Provincia di Cuneo – Corso Nizza, 21;

- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 29-*decies* e 29-*quattordecies* del D.Lgs. 152/06;

Fatto proprio il parere espresso dalla Provincia di Cuneo, ai fini del rilascio, da parte del SUAP di Cavallerleone, del provvedimento conclusivo SUAP di riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale presentata dalla Ditta GODANO Marco, Prot. Provincia n.ro 12563 del 26.02.2021, che si intende allegato e formante parte integrante e sostanziale alla presente;

visto l'art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i. "Testo Unico degli Enti Locali";

Fatti salvi ed impregiudicati sempre gli eventuali diritti di terzi;

Il Responsabile della Struttura dello Sportello Unico per le attività produttive del Comune di Cavallerleone, Sig. BONGIOVANNI Giovanni, con il presente provvedimento, sulla scorta dei consensi di cui in premessa:

RILASCIA

L'Autorizzazione Integrata Ambientale a favore della Ditta **GODANO Marco**, installazione sita in **Cavallerleone, Via Angiaie, 2** - Attività IPPC: **6.6. "Impianti per l'allevamento intensivo di pollame"** in **ordine al RIESAME con valenza di rinnovo**

a condizione che vengano rispettati:

- 1) i limiti e le prescrizioni, nonché la frequenza e le modalità di effettuazione degli autocontrolli e di comunicazione dei dati ottenuti, indicati negli Allegati tecnici n. 1 e 2 del citato parere espresso dalla Provincia di Cuneo, che costituisce parte integrante del presente atto;
- 2) le previsioni relative all'attività di monitoraggio e controllo contenute nella documentazione richiamata e prescritte nell'Allegato 2;

EVIDENZIA CHE

- **il presente atto sostituisce il provvedimento di aggiornamento dell'AIA di cui al prot. n. 10255 del 17/02/2021**, nonché il provvedimento n. 58 del 25/01/2013 (costituente rinnovo dell'AIA);

- il presente atto:

- concerne esclusivamente l'autorizzazione integrata ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e, pertanto, non sostituisce ulteriori assensi, concessioni o provvedimenti diversamente prescritti dalle leggi vigenti;
- in quanto formato nell'ambito del procedimento unico di cui al D.P.R. 07/09/2010, n. 160, è finalizzato al rilascio del provvedimento conclusivo del procedimento anzidetto, emanato dalla struttura unica competente.

DISPONE

- di notificare il presente provvedimento al soggetto richiedente, di trasmetterlo alla Provincia di Cuneo e di pubblicarlo per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune di Cavallerleone.

Cavallerleone, 12 marzo 2021

Il Responsabile dello Sportello Unico
del Comune di Cavallerleone
BONGIOVANNI Giovanni
F.to digitalmente

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR del Piemonte entro 60 giorni dalla data di ricevimento ai sensi dell'art. 21 della Legge 1034/71; in alternativa può essere oggetto di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni dalla stessa data, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n° 1199/71.

Allegato (facente parte integrante e sostanziale del presente atto):

- Parere espresso dalla Provincia di Cuneo, ai fini del rilascio, da parte del SUAP di Cavallerleone, del provvedimento conclusivo SUAP di riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale presentata dalla Ditta GODANO Marco, Prot. Provincia n.ro 12563 del 26.02.2021, che si intende allegato e formante parte integrante e sostanziale alla presente.